



**COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL
PROVINCIA DI TRENTO**

GESTIONE ASSOCIATA CON I
COMUNI:
FIEROZZO
FRASSILONGO
PERGINE VALSUGANA
SANT'ORSOLA TERME
VIGNOLA FALESINA

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023-2025 - SUPERSEMPLIFICATO**

SEZIONE STRATEGICA

Premesse

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio - Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011. In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P). Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio e deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, costituendo documento che si inserisce nella fase di Programmazione dell'Ente, aggiornabile successivamente fino all' approvazione del Bilancio di previsione. Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un DUP semplificato.

Come è noto da tempo è stato richiesto - da parte dell'ANCI - che il DUP previsto dalla riforma della contabilità venisse reso facoltativo per i Comuni di minore dimensione demografica, ritenendo inutilmente gravoso il formato, pur semplificato, attualmente in vigore per gli Enti fino a 5.000 abitanti. La richiesta di Anci è stata parzialmente accolta e il comma 887 della legge di bilancio n. 205 del 2018, ha stabilito che entro il 30 aprile 2018 con apposito decreto si provvedesse ad aggiornare il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall' allegato 4/1 del DLGS.vo 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP introdotta dal TUEL (267/2000, art. 170, c. 6). In data 18/05/2018 è stato pubblicato il decreto relativo a quanto sopra. Lo stesso ha disciplinato la semplificazione del DUP nei Comuni fino a 5.000 abitanti, inserendo la facoltà di ulteriori semplificazioni e snellimento del documento da parte dei Comuni con popolazione demografica inferiore ai 2.000 abitanti.

La nuova versione del punto 8.4 dell'allegato relativo al principio della programmazione (Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede che il nuovo DUPS sia suddiviso in:

- una Parte prima, relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente:

Il focus è sulla situazione socio-economica dell'ente, analizzata attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio. Segue l'analisi dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all'organizzazione e alla loro modalità di gestione.

Chiudono la disamina il personale e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

- una Parte seconda, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale. In questa parte vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate dell'ente, con riferimento ai tributi ed alle tariffe per la parte corrente del bilancio, e al reperimento delle entrate straordinarie e all'indebitamento per le entrate in conto capitale.

La disamina è analoga nella parte spesa dove vengono evidenziate, per la spesa corrente, le esigenze connesse al funzionamento dell'ente, con riferimento particolare alle spese di personale e a quelle relative all'acquisto di beni servizi e, per la spesa in conto capitale, agli investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione.

Segue l'analisi degli equilibri di bilancio, la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni. A conclusione sono enucleati gli obiettivi strategici di ogni missione attivata, nonché gli indirizzi strategici del gruppo amministrazione pubblica.

L'ulteriore semplificazione per i comuni sotto i 2.000 abitanti investe la parte descrittiva: viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio. Sul versante della programmazione strettamente intesa non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione, rimanendo tuttavia la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi pubblici locali, la programmazione urbanistica e dei lavori pubblici e l'inserimento nel DUP di tutti gli altri strumenti di pianificazione adottati dall'ente (dal piano delle alienazioni a quello di contenimento delle spese, dal fabbisogno del personale ai piani di razionalizzazione).

Integrazioni al protocollo d'intesa per la Finanza Locale 2022 - Sottoscritto il 15.07.2022.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 si erano concordate maggiori risorse per 4 milioni di Euro rispetto al 2021 da destinare al riparto del Fondo perequativo/solidarietà tra i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Nel paragrafo 3.3.1 erano state evidenziate le criticità connesse all'applicazione del modello di riparto nel biennio 2020-2021 e si era condivisa l'introduzione di alcuni elementi di innovazione.

Il Protocollo d'intesa, esplicita nel dettaglio le modalità e i criteri di riparto del Fondo perequativo/solidarietà per il triennio 2022-2024, che tengono conto anche dei contenuti della risoluzione n. 104 approvata dalla seduta congiunta del Consiglio delle Autonomie Locali, della Giunta Provinciale e del Consiglio Provinciale.

Nel totale dei maggiori trasferimenti riconosciuti ai Comuni per il 2022 rientrano anche alcune poste di natura eminentemente tecnica correlate a minor gettito IM.I.S. Si tratta in particolare di conguagli rispetto a decisioni già assunte in forza di norme pregresse, per le quali sono emerse posizioni nuove.

Per supportare gli Enti nell'affrontare tale problematica, lo Stato, con il Decreto Legge 17 di data 1 marzo 2022, convertito con la Legge 27 aprile 2022, n. 34, ha reso disponibile a favore dei Comuni italiani un ammontare complessivo di 200 milioni di Euro, dei quali circa 2,4 milioni sono già stati assegnati, per il tramite del bilancio provinciale, ai Comuni trentini. Con il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 le risorse rese disponibili dallo Stato per tali finalità sono state incrementate complessivamente di ulteriori 150 milioni di Euro, che saranno a breve ripartite e assegnate.

Ora, con l'assestamento del bilancio provinciale si rende disponibile fin da subito un ammontare di risorse pari a 5 milioni di Euro per fronteggiare gli oneri connessi al caro energia almeno fino all'autunno. I criteri di riparto di tali risorse saranno condivisi tra le parti tenendo conto anche degli oneri derivanti dalla gestione di servizi affidati a società in house, enti strumentali o altri soggetti i cui costi sono a carico, anche indirettamente, dei bilanci comunali. A tal fine le parti si impegnano a promuovere, anche per il tramite del Consorzio dei Comuni, un'apposita ricognizione tale da consentire la condivisione dei criteri entro il mese di settembre.

Dato l'elevato contesto di incertezza, in particolare sulla durata del conflitto in Ucraina e sull'evoluzione dell'inflazione, nell'ambito del bilancio della Provincia viene costituito un Fondo per l'emergenza prezzi e per il sostegno all'economia, che sarà destinato anche agli oneri derivanti dal caro energia per gli enti del sistema pubblico provinciale. La determinazione dell'ammontare e la destinazione delle ulteriori risorse agli enti locali sarà oggetto di nuova intesa, tenuto conto anche delle risorse aggiuntive che saranno rese disponibili dallo Stato.

Il punto 12.1 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 ha impegnato la giunta Provinciale a rendere disponibili le risorse per la copertura integrale degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto del CCPL per il triennio 2019-2021 nonché per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per il periodo 2022-2024.

Le parti concordano sull'opportunità di destinare una quota pari a 40 milioni di Euro al Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni di cui all'articolo 11 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m..

Una quota di tali risorse, pari a 6 milioni di Euro, sarà ripartita tra i Comuni che conferiscono risorse al Fondo di solidarietà 2022, sulla base dei criteri già condivisi con la deliberazione n. 629 di data 28 aprile 2017. La restante quota verrà ripartita tra tutti i Comuni sulla base dei medesimi criteri già utilizzati per i precedenti riparti.

Per quanto riguarda la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni relativa agli esercizi 2023 e 2024, nell'ambito della manovra del bilancio provinciale per il 2023 la Giunta Provinciale si impegna, compatibilmente con il quadro finanziario complessivo, a rendere disponibile le relative risorse.

Si rendono disponibili 10 milioni di Euro da destinare ad interventi di natura urgente finanziabili sul Fondo di riserva di cui al comma 5 dell'articolo 11 della L.P. 36/93 e s.m sulla base dei criteri condivisi con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 635/2020.

I recenti aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione rendono in molti casi difficoltosa la prosecuzione dell'iter realizzativo degli interventi programmati. Sia a livello statale che a livello provinciale sono state varate delle norme per fronteggiare in via emergenziale la problematica connessa alle opere programmate/in corso di esecuzione. Inoltre, tenuto conto della rilevanza del problema, il Fondo per l'emergenza prezzi e sostegno dell'economia istituito dalla Provincia in sede di assestamento del bilancio provinciale potrà essere destinato tra l'altro anche alla tematica connessa al "caro" materiali, anche per le opere degli enti locali finanziate dalla Provincia. Al fine di disporre di un'effettiva dimensione del fenomeno e conseguentemente degli eventuali fabbisogni degli Enti locali, il Consorzio promuoverà, entro il mese di settembre 2022, un'analisi delle procedure d'appalto in corso. In relazione all'evolversi del quadro normativo, anche a livello statale, connesso a tale problematica, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali saranno disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse.

Altri impegni

-Le parti condividono l'opportunità di valutare, nell'ambito della manovra di bilancio provinciale per il 2023, la possibilità di definire, nell'ambito degli spazi finanziari assegnati dai Comuni trentini alla Provincia con l'intesa in materia di indebitamento per il triennio 2021-2023 sottoscritta in data 13 luglio 2020, una quota da destinare alla realizzazione di operazione di investimento attraverso il ricorso all'indebitamento da parte dei Comuni.

-Le disposizioni attuative del Fondo Unico Territoriale di competenza delle Comunità, approvate con deliberazione provinciale n. 377 di data 1° marzo 2013, prevedono che spetta a ciascuna Comunità – d'intesa con la Conferenza dei Sindaci - disciplinare l'utilizzo delle eventuali economie di spesa generate a seguito di rideterminazione dei contributi relativi ad opere già ammesse, destinandole a nuovi interventi o a maggiori spese relative a opere già ammesse. Nel corso del 2020 si era ritenuto di sospendere l'utilizzo di tali economie, in attesa delle opportune valutazioni da parte della Giunta provinciale su un eventuale diverso impiego a favore del sistema. Considerato che sono pervenute diverse richieste di impiego delle risorse accantonate sul Fondo in parola le parti condividono di consentire a ciascuna Comunità l'utilizzo delle proprie economie, che ammontano complessivamente a circa 3 milioni di Euro, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente anche al fine di contribuire alla ripresa economica del territorio dopo la crisi pandemica da Covid-19.

-Ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis, della Legge provinciale n. 36 del 1993, una quota del fondo di cui al comma 4 può essere utilizzata direttamente dalla Provincia per far fronte agli oneri connessi alle attività delle strutture provinciali funzionali all'esercizio delle competenze in materia di finanza locale, comprese quelle volte a facilitare l'accesso delle amministrazioni comunali agli interventi e programmi europei". In attuazione del

disposto normativo e con il fine di attuare delle azioni di informazione, formazione e supporto alle amministrazioni comunali in materia di programmi e progetti europei la Provincia ha stipulato un protocollo con il Consiglio delle Autonomie Locali avente per oggetto "Protocollo d'intesa per promuovere, sostenere ed accompagnare la partecipazione dei Comuni ad iniziative europee ed internazionali". Nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2022 si prevede in particolare che tale protocollo sia attuato mediante la realizzazione di una serie di momenti formativi/informativi e di approfondimento in corso di visite di studio in materia di approfondimento della conoscenza delle istituzioni europee e di attuazione delle provvidenze messe a disposizione da parte dei fondi a gestione diretta della Commissione UE (quale il next generation EU), per un costo complessivo che si stima pari a circa 70.000,00 €."

Protocollo d'intesa per la Finanza Locale 2023 - Sottoscritto il 28.11.2022.

1. MISURE IN MATERIA DI ENTRATE

1.1 PREMESSE GENERALI

Il Protocollo in materia di finanza locale per il 2022 aveva confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. in vigore dal 2018, per il biennio 2022-2023.

Si prende atto, quindi, che la normativa oggi in vigore contiene già le disposizioni necessarie in tal senso fino a tutto il 2023.

Di seguito si riporta il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S., a cui corrispondono i trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con l'onere finanziario a carico del bilancio di quest'ultima:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso) – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;
- l'aliquota agevolata dello 0,55 % per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale D1 fino a 75.000 Euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 Euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00 % per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro; l'aliquota agevolata dello 0,79 % per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1 % per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;
- l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 % (anziché dello 0,86 %) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:

- a) C1 (fabbricati ad uso negozi);
- b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
- c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
- d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali);

- la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro;

- la conferma per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 %.

Si concorda, inoltre, di confermare la facoltà per i Comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017. In questo caso gli oneri finanziari derivanti dall'agevolazione rimangono in capo ai Comuni.

I Comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate.

La Provincia mette a disposizione per rifondere il minor gettito derivante dalle agevolazioni IM.I.S. le somme evidenziate nel successivo paragrafo 2.2.2.

1.2 MODIFICHE DEL QUADRO TRIBUTARIO IM.I.S.

Rispetto a quanto indicato nel paragrafo 1.1, si evidenziano le seguenti fattispecie per le quali le parti concordano una diversa valutazione e la necessità di apportare delle modifiche di adeguamento alla normativa vigente.

1.2.1 REGIME FISCALE IM.I.S. PER LE COOPERATIVE SOCIALI E LE ONLUS

In materia di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. relative alle Cooperative Sociali ed ONLUS, preso atto:

- che l'articolo 8 comma 2 lettera c) della L.P. n. 14/2014 riconosce ai Comuni la facoltà di prevedere, nel proprio regolamento IM.I.S., l'esenzione per tutte le ONLUS ai sensi del D.L.vo n. 460/1997. L'onere

finanziario derivante da tale esenzione è posto a carico del bilancio del Comune ai sensi dell'articolo 14 comma 2;

- che l'articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. n. 14/2014 prevedono in via transitoria fino al 31.12.2022 l'esenzione per tutte le Cooperative Sociali ed ONLUS di natura commerciale che svolgono attività riconducibili all'articolo 7 comma 1 lettera i) del D.L.vo n. 504/1992 (sociali, assistenziali, educative, religiose, di accoglienza e simili) nel rispetto del limite del "de minimis" di cui alla normativa della U.E. L'onere finanziario derivante da tale esenzione è posto a carico del bilancio della Provincia che provvede al trasferimento compensativo ai Comuni;

- che il D. L.vo n. 117/2017 reca la nuova disciplina del c.d. "terzo settore", che prevede il superamento della normativa in materia di ONLUS e Cooperative Sociali, sostituendo tali soggetti con altre forme di imprenditoria ed associazionismo rilevanti nel medesimo ambito di attività;

- che l'articolo 102 comma 2 lettera a) del D. L.vo n. 117/2017 abroga la normativa in materia di ONLUS;

- che il medesimo articolo 102 comma 2 sancisce, ai sensi del successivo articolo 104 comma 2, la predetta abrogazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale interviene l'autorizzazione della Commissione Europea in ordine alla disciplina del registro Unico nazionale del terzo settore, per quanto attiene agli aspetti fiscali (articolo 101 comma 10);

- che con D.M. n. 106/2020 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali è stato istituito e disciplinato il registro di cui al punto precedente, ma che ad oggi la Commissione Europea non ha ancora espresso la propria autorizzazione su tale provvedimento come richiesto dalle norme richiamate;

- che quindi, ad oggi, nelle more dell'autorizzazione in parola, non è possibile stabilire:

a) se l'articolo 8 comma 2 lettera c) della L.P. n. 14/2014 troverà applicazione anche nel periodo d'imposta 2023 o se invece l'abrogazione del D.L.vo n. 460/1997 (conseguente all'entrata in vigore delle norme del "Terzo settore") lo farà automaticamente decadere;

b) la proroga dell'esenzione di cui all'articolo 14 commi 6ter e 6quater anche per il 2023, visto che i soggetti destinatari (Cooperative Sociali ed ONLUS) potrebbero non risultare più in essere in quanto sostituiti dai nuovi soggetti del Terzo Settore ai sensi del D.L.vo n. 117/2017.

Sul presupposto di tale incertezza normativa, le parti concordano di:

1. non prorogare in questa fase per il periodo d'imposta IM.I.S. 2023 l'esenzione di cui all'articolo 14 commi 6ter e 6quater;

2. di rinviare ai primi mesi del 2023 ogni decisione in ordine alla disciplina delle agevolazioni ed esenzioni IM.I.S. relative alle Cooperative Sociali/ONLUS, ovvero dei nuovi soggetti del terzo Settore di cui al D.L.vo n. 117/2017, una volta definito con certezza giuridica, dopo il 31.12.2022, il regime giuridico in vigore per il 2023 stesso in capo a tali soggetti, con particolare riguardo all'entrata in vigore o meno delle norme fiscali del terzo settore a seguito dell'intervenuta o meno autorizzazione della Commissione Europea in ordine al DM n. 106/2020 e, conseguentemente, il prosieguo anche per il 2023 della vigenza del D.L.vo n. 460/1997 o il subentro delle nuove disposizioni di cui al D.L.vo n. 117/2017.

1.2.2 ULTERIORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SULLA NORMATIVA IM.I.S.

I Comuni prendono atto della volontà della Giunta provinciale di intervenire, con proposta di legge al Consiglio provinciale, su alcuni aspetti sia giuridici che di merito della normativa IM.I.S. (L.P. n. 4/2014), per adeguarla alle mutate interpretazioni giurisprudenziali generali in materia tributaria ed al quadro legislativo di riferimento anche europeo.

Tali interventi sono:

- la necessità di adeguare l'articolo 4 comma 3 della L.P. n. 14/2014; tale norma disciplina (come avviene a livello nazionale in materia di IMU) l'applicazione dell'IMIS durante le fasi giudiziarie del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa. Il D.L.vo n. 14/2019 ha introdotto, a partire dal 15 luglio 2022, un nuovo istituto nel quadro delle procedure concorsuali collegate alle crisi aziendali: la liquidazione giudiziale, che progressivamente prenderà il posto del fallimento. Si rende quindi necessario modificare la predetta norma IMIS per garantire ai Comuni il versamento dell'imposta da parte del curatore anche in presenza di questo nuovo istituto civilistico;

- la Corte Costituzionale con propria Sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme IMU che definiscono e disciplinano la fattispecie imponibile "abitazione principale". Il profilo di

incostituzionalità è relativo all'inclusione del "nucleo familiare del contribuente" tra i requisiti dell'abitazione principale; la Corte afferma, infatti, che la residenza anagrafica e la dimora abituale, che sono gli elementi costitutivi per identificare il fabbricato quale "abitazione principale", devono essere considerati in relazione alla situazione del contribuente e non dell'intero nucleo familiare. Il caso rileva in particolare per i coniugi che in costanza di matrimonio pongono la residenza in fabbricati diversi. La normativa IMIS in questa situazione ha sempre riconosciuto la fattispecie "abitazione principale" per uno dei due fabbricati, mentre la normativa IMU (e la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione) ha escluso entrambi i fabbricati dal trattamento tributario agevolato, considerandoli tutti e due "seconda casa". La Sentenza non trova immediata applicazione all'IMIS, ma il principio dalla stessa introdotto ha carattere generale e quindi si ritiene necessario modificare la normativa provinciale. Diversamente, la stessa risulterebbe soggetta alla medesima declaratoria di incostituzionalità relativamente al concetto di "nucleo familiare". La Corte tuttavia ha sottolineato la necessità per i Comuni di porre in essere adeguate verifiche in ordine all'effettiva sussistenza della "dimora abituale" relativamente al fabbricato nel quale il coniuge pone la residenza disgiunta rispetto agli altri componenti del nucleo familiare, per evitare forme di elusione fiscale illegittime, collegate a residenze anagrafiche fittizie nelle "secondo case". Le parti quindi concordano sulla necessità di intervenire in tempi brevi sulla normativa IMIS, ed in particolare sulla definizione della fattispecie "abitazione principale" di cui all'articolo 5 comma lettera a) della L.P. n. 14/2014 a fine di:

- a) recepire i principi generali tributari stabiliti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 209/2022;
- b) garantire ai Comuni adeguati strumenti amministrativi tributari per consentire loro la valutazione delle singole situazioni caratterizzate da residenze separate dei nuclei familiari;
- c) disciplinare le situazioni pregresse dal 2018 al 2021 in modo da prevenire istanze di rimborso prive dei presupposti giuridici definiti dalla Corte Costituzionale.

Le parti danno atto che allo stato attuale non vi sono riflessi finanziari ad oggi quantificabili rispetto al quadro fin qui illustrato, salva successiva verifica alla luce della nuova normativa IMIS che verrà posta in essere in attuazione dei principi così condivisi.

Le parti inoltre concordano di inserire nella normativa IMIS la facoltà per i Comuni di differenziare le aliquote relative agli altri fabbricati abitativi (secondo case) al fine di stabilire aliquote agevolate per tutti i fabbricati per i quali intervengano contratti di locazione a fine abitativo ai sensi della L. 431/1998 ovvero per i quali sussista il presupposto di cui all'articolo 37 bis della L.P. 7/2002.

1.3 MODELLI TARIFFARI COLLEGATI AL CICLO DELL'ACQUA E BONUS IDRICO

Preso atto che:

1. al paragrafo 1.3 del Protocollo in materia di Finanza Locale per l'anno 2022 è stato assunto l'accordo di procedere congiuntamente tra le parti ed in corso d'anno, alla revisione dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura, per i motivi ivi illustrati;
 2. l'attività tecnica collegata alla realizzazione di tale impegno è stata iniziata a livello provinciale, ma non portata ad una fase di condivisione in quanto è emersa una proposta di attuazione dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia. In particolare, ARERA ha formulato un'ipotesi di Protocollo d'Intesa da formalizzare con le province Autonome, attuativo del sopra citato articolo 13 comma 7. In tale Protocollo vengono disciplinati i reciproci rapporti in materia di provvedimenti assunti dalla stessa Autorità relativamente al ciclo dell'acqua, compresi quindi anche quelli di natura tariffaria;
 3. i contenuti del Protocollo comporteranno la ridefinizione anche delle sfere di competenza reciproca tra le Province Autonome e l'Autorità. Di conseguenza appare ad oggi non opportuno, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto, modificare i modelli tariffari relativi ai servizi di acquedotto e fognatura, in quanto si è in attesa di procedere alla formalizzazione dell'atto in parola e dei riflessi, anche procedurali, conseguenti alla sua attuazione;
- si concorda di rinviare la modifica dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura al 2024, una volta acquisita la nuova prospettiva amministrativa derivante dall'applicazione del Protocollo tra ARERA e le Province Autonome, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia.

2. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE

Le risorse di parte corrente che il bilancio provinciale rende disponibili, per l'anno prossimo, da destinare ai rapporti finanziari con i Comuni, ammontano complessivamente a circa 349 mln di Euro, che le parti condividono di finalizzare sulla base di quanto segue.

2.1 FONDO EMERGENZIALE STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA SPESA CORRENTE DEI COMUNI

Nel 2023 i comuni dovranno affrontare le conseguenze economico-sociali derivanti dalla crisi economica attualmente in atto, i cui effetti in termini finanziari sui bilanci di previsione degli enti locali sono difficilmente prevedibili. I comuni sono comunque tenuti al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, sancito dalle norme di contabilità pubblica, che deve essere assicurato congiuntamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica che implica la necessità di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi.

Il biennio precedente è stato caratterizzato dall'introduzione di norme nazionali, derogatorie ed emergenziali, che hanno consentito ai comuni di fronteggiare i minori gettiti di entrata e le maggiori spese nonché dall'assegnazione di contributi statali integrativi (ad es. il fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34/2020 e i ristori specifici di entrata e di spesa) che hanno consentito il raggiungimento dell'equilibrio corrente.

L'incertezza circa la conferma di strumenti analoghi rende difficoltosa la programmazione finanziaria per l'esercizio 2023, considerato l'eccezionale incremento dei costi di energia elettrica e gas, dei costi dei materiali e in generale tenuto conto degli effetti negativi dell'inflazione.

In tale quadro, al fine di supportare i Comuni, le parti condividono la necessità di istituire un fondo emergenziale straordinario a sostegno della spesa corrente dei comuni con una dotazione finanziaria pari a complessivi 40 milioni di euro per l'esercizio 2023, da destinare ad oneri correnti che incidono sul bilancio 2023.

Le parti concordano di ripartire tale fondo nel modo seguente:

- ▮ un importo di 20 mln di euro è ripartito sulla base dell'incidenza della media della spesa corrente (impegni di spesa titolo 1) 2020-2021 desunta dai rendiconti di gestione dei singoli comuni sulla media complessiva della spesa corrente 2020-2021 dell'intero comparto dei comuni;
- ▮ un importo pari a 3 milioni di euro è ripartito in modo da garantire la quota del trasferimento ex FIM accertata in parte corrente in sede di rendiconto di gestione nel biennio 2020-2021 (si considera l'importo maggiore tra i due, nel limite della quota spettante per l'esercizio di riferimento);
- ▮ una quota di circa 17 milioni ripartita sulla base dei medesimi criteri definiti con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2031 di data 11 novembre 2022, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, che ha disposto il riparto dei contributi provinciali per il caro energia del 2022.

2.2 FONDO PEREQUATIVO E FONDO SPECIFICI SERVIZI 2.2.1 ACCANTONAMENTI STATALI A CARICO DELLA PAT E CONSEGUENTE REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI

Sulla base dei rapporti finanziari regolati in modo permanente con lo Stato, il sistema integrato regionale versa al bilancio statale complessivamente 126,1 mln di Euro, dei quali:

- 73,3 mln di Euro relativi al maggior gettito IM.I.S. rispetto al gettito ICI;
- 52,8 mln di Euro relativi al gettito IM.I.S. inerente ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale D.

Tali risorse vengono accantonate a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia e conseguentemente la Provincia recupera dai Comuni tali accantonamenti, accollando 4 mln di Euro al proprio bilancio. A tal fine si conferma quanto già concordato in sede di Protocollo d'intesa "ponte" per il 2019.

2.2.2 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI

La quota finalizzata ai trasferimenti compensativi delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. condivise nel paragrafo 1 è pari per l'anno in corso a 23,68 mln di Euro, così articolati:

- 9,8 mln di Euro circa a titolo di compensazione del minor gettito presunto per la manovra IM.I.S. relativa alle abitazioni principali, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni standard di legge 2015 in base alla certificazione già inviata dai Comuni;
- 3,6 mln di Euro circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- 10,1 mln di Euro circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aliquota agevolata, pari allo 0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 fino a 75.000 euro

di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e all'aliquota agevolata dello 0,00 per cento per i fabbricati strumentali all'attività agricola fino a 25.000,00 euro di rendita;

- 90.000,00 Euro circa da attribuire ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola.

- 90.000,00 Euro circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione delle scuole paritarie, di carattere strutturale, e dei fabbricati concessi in comodato a soggetti di rilevanza sociale.

A tale importo si aggiungono 13,5 mln di Euro pari al costo stimato della manovra IM.I.S. riferita ad alcune tipologie di fabbricati destinati ad attività produttive (studi professionali, negozi, alberghi, piccoli insediamenti artigianali), confluito nell'ambito del fondo perequativo (come minor accantonamento sulla quota spettante agli enti locali allo Stato per il risanamento della finanza pubblica).

2.2.3 FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'

Le risorse che il bilancio provinciale destina al Fondo perequativo/solidarietà ammontano complessivamente a 85,2 mln di Euro.

Nell'ambito del fondo perequativo sono confermate le seguenti quote, consolidate nel fondo perequativo "base":

- 280.000 Euro a favore di singoli enti per attività specifiche e per il ripristino della quota relativa alle minoranze linguistiche;

- 1,03 mln di Euro circa per gli oneri relativi alle progressioni orizzontali;

- 14,3 mln di Euro circa destinati alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCPL per il triennio 2016-2018;

- 13,8 mln di Euro circa destinati alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCPL per il triennio 2019-2021 e adempimenti conseguenti;

e le ulteriori quote:

- 2,89 mln di Euro circa quale quota per le biblioteche;

- 5,55 mln di Euro circa quale trasferimento compensativo per accisa energia elettrica;

- 800.000 Euro circa da destinare al rimborso delle quote che i comuni versano a Sanifonds;

- 1,2 mln di Euro circa da dedurre per il rimborso della quota di interessi dovuta per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui prevista dal protocollo dell'anno 2015;

- 3,25 mln di Euro circa da destinare alle finalità previste per la quota a disposizione della Giunta provinciale, come previsto dall'art. 6, comma 4, della L.P. n. 36/1993 (tra i quali il finanziamento del Consorzio dei Comuni Trentini, rimborso permessi amministratori, oneri straordinari ed oneri per l'assunzione di personale) che rientra nel limite del 3% del fondo perequativo al lordo degli accantonamenti, come previsto dalla normativa citata. La somma residua, pari ad Euro 44,5 mln circa confluisce, congiuntamente alle risorse versate dai Comuni, sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 comma 2 della L.P. 14/2014, nel fondo perequativo/solidarietà, che verrà ripartito secondo i criteri già condivisi nell'ambito dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022.

2.2.3.1 RISORSE PER RINNOVO CONTRATTUALE E PROGRESSIONI

Il punto 12.1 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 ha impegnato la giunta Provinciale a rendere disponibili le risorse per la copertura integrale degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto del CCPL.

2.2.4 FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI

La quantificazione complessiva del Fondo specifici servizi per l'anno prossimo, pari ad Euro 71.339.000,00, è specificata in ogni singola componente nella seguente tabella:

Tipologia trasferimento Importo

Servizio di custodia forestale 5.500.000,00.-

Gestione impianti sportivi (*) 400.000,00.-

Servizi socio-educativi per la prima infanzia (**) 29.915.000,00.-

Trasporto turistico 1.520.000,00.-

Trasporto urbano ordinario 24.319.000,00.-

Servizi integrativi di trasporto turistico (***) 0,00.-

Polizia locale 6.200.000,00.-

Polizia locale: quota consolidamento progetti sicurezza urbana 405.000,00.-

Polizia locale: oneri contrattuali 2.550.000,00.-

Progetti culturali di carattere sovracomunale 500.000,00.-
Servizi a supporto di patrimonio dell'umanità UNESCO 30.000,00.-
Totale 71.339.000,00.-

3. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

Le parti convengono di mantenere le modalità di erogazione condivise con la deliberazione n. 1327/2016 come modificata dalla deliberazione n. 301/2017, rinviando a successivo provvedimento da assumere d'intesa, l'ammontare complessivo da erogare nel 2023 a titolo di fabbisogno convenzionale di parte corrente (mensilità) anche con l'obiettivo di ridurre l'entità dei residui che i comuni vantano nei confronti della Provincia. Le parti confermano altresì, nelle more della definizione dell'ammontare complessivo da erogare per la parte corrente nel 2023, la possibilità da parte dei Comuni di ricorrere ad un fondo di riserva per sopperire a comprovate esigenze di liquidità, secondo i criteri da ultimo stabilito con la deliberazione n. 445 del 25 marzo 2022, quantificando lo stesso in 20 milioni di Euro.

4. RISORSE PER INVESTIMENTI

4.1 FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI

Per il 2023 si rende disponibile la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni nell'ammontare di 13,8 milioni di euro, relativa ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione n. 1035/2016.

Nell'ambito della manovra di assestamento del bilancio provinciale per il 2023 la Giunta Provinciale si impegna, compatibilmente con il quadro finanziario complessivo, a rendere disponibile, anche per gli anni 2024 e 2025, un volume di risorse annuale coerente con quelle assegnate ai Comuni per l'anno 2022.

Considerato inoltre che le risorse da destinare al Fondo per gli investimenti programmati dei Comuni, pari a 40 milioni di Euro, si sono rese disponibili in sede di assestamento del bilancio provinciale per il 2022, nell'ambito della manovra di assestamento del bilancio provinciale per il 2023 la Giunta Provinciale si impegna, a valutare la possibilità di rendere disponibili corrispondenti risorse anche per il 2023.

4.2 CANONI AGGIUNTIVI

Per il 2023 si stimano in circa 50 milioni di Euro complessivi le risorse finanziarie che saranno assegnate ai comuni e alle comunità sulla base del riparto dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia.

In pendenza del rinnovo delle concessioni inerenti le grandi derivazioni e nella conseguente indeterminatezza delle relative condizioni, la Provincia si impegna a considerare, nei prossimi protocolli d'intesa in materia di finanza locale, le grandezze finanziarie da attribuire agli enti locali per gli esercizi finanziari successivi e fino alla nuova concessione.

4.3 FONDO A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE E ASILI NIDO

Il punto 2.4 dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 ha confermato la disponibilità di circa 21 milioni di Euro da destinare a sostegno degli interventi relativi all'edilizia scolastica comunale e agli asili nido, rinviando la programmazione di tali risorse, secondo i principi disposti nell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, ad avvenuta definizione della programmazione delle linee di finanziamento previste dal PNRR in materia.

4.4 INTEGRAZIONE RISORSE P.N.R.R. – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.2

Con riferimento alle risorse PNRR - linea di investimento 1.2 della Missione 5, componente 2, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha modificato in itinere le regole per l'assegnazione delle risorse previste chiedendo un ridimensionamento delle progettualità inerenti interventi di risanamento degli alloggi pubblici e dotazione di attrezzature domotiche da destinare agli utenti disabili con relativa riduzione delle risorse.

Al fine di permettere la realizzazione degli interventi come originariamente prospettati, le parti concordano di assicurare ai Comuni attuatori le risorse necessarie, complessivamente pari a circa 750.000 Euro nel triennio 2023-2025.

5. INDEBITAMENTO

La legge rinforzata n. 243 del 2012, come modificata dalla legge n. 164 del 2016, all'art. 9, comma 1 e 1 bis, reca le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. A tal fine le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come esplicitate nel medesimo articolo. Il successivo art. 10 della legge n. 243 del 2012 disciplina il ricorso

all'indebitamento, prevedendo l'adozione di apposite intese da concludere in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo di competenza tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima. Con specifico riferimento alle operazioni di indebitamento e al loro riflesso sul pareggio di bilancio, si è espressa la Corte dei conti-Sezioni riunite in sede di controllo, con delibera n. 20 del 17 dicembre 2019. In tale sede il giudice contabile ha affermato che *"Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1 bis, della legge 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)"*.

Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020 e con la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2079 del 14 dicembre 2020 si è perfezionata l'intesa in materia di indebitamento per il triennio 2021-2023 tra Comuni e Provincia di Trento. In particolare i Comuni trentini hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste negli esercizi finanziari 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 dei medesimi Comuni e gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui, definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023. Tali spazi finanziari sono stati quantificati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2079 del 2020 nei seguenti importi:

- euro 17.231.792,43 relativo all'esercizio finanziario 2021;
- euro 17.306.453,33 relativo all'esercizio finanziario 2022;
- euro 13.865.258,69 relativo all'esercizio finanziario 2023.

Gli spazi finanziari sono assegnati dai comuni trentini alla Provincia autonoma di Trento per la realizzazione di operazioni di investimento effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 243 del 2012.

In considerazione dell'attuale incertezza relativa alla programmazione degli investimenti per l'anno 2023, alla luce delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla L. 243/2012, con la presente intesa le parti stabiliscono che gli spazi finanziari relativi al 2023 assegnati dai Comuni alla Provincia con la deliberazione n. 2079/2020 ritornano nella disponibilità dei singoli Comuni.

Le parti condividono l'opportunità di valutare la possibilità di effettuare apposite intese a livello di Comunità/Territorio Val D'Adige che garantiscano, per il 2023, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9 comma 1 della L. 243/2012 del complesso dei Comuni del territorio di riferimento.

6. DISCIPLINA DEL PERSONALE DEI COMUNI

Per l'anno 2023 le parti condividono di confermare in via generale la disciplina in materia di personale come introdotta dal Protocollo di finanza locale 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021 e relativa integrazione firmata dalle parti in data 15 luglio 2022 e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1798 di data 07 ottobre 2022.

Le parti valutano peraltro opportuno integrare la predetta disciplina prevedendo che, per i comuni che continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o che costituiscono una gestione associata non solo con almeno un altro comune, ma anche con una Comunità o con il Comun General de Fascia, sia possibile procedere all'assunzione di personale incrementale nella misura di un'unità per ogni comune e comunità aderente e con il vincolo di adibire il personale neoassunto ad almeno uno dei compiti/attività in convenzione.

Per il finanziamento degli oneri relativi all'assunzione di personale secondo i criteri previsti dal paragrafo 7 dell'allegato 1 della deliberazione n. 1798/2022, le parti rendere disponibili, a valere sul fondo a disposizione della Giunta provinciale di cui all'art. 6, comma 4, della L.P. n. 36/1993, l'importo aggiuntivo di Euro 200.000,00.

7. OBIETTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA CORRENTE

Nel periodo 2012-2019 la riqualificazione della spesa corrente è stata inserita all'interno del processo di bilancio con l'assegnazione di obiettivi di risparmio di spesa ai singoli enti locali da raggiungere entro i termini e con le modalità definite con successive delibere della Giunta provinciale (c.d. piano di miglioramento).

Alla luce dei risultati conseguiti in tale periodo, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 si è concordato di proseguire nell'azione di riqualificazione della spesa anche negli esercizi 2020-2024 assumendo come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella

Missione 1, declinato in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito l'obiettivo di riduzione della spesa.

L'emergenza sanitaria da COVID-19 e le sue conseguenze in termini di impatto finanziario sui bilanci comunali ha determinato la sospensione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 della definizione degli obiettivi di qualificazione della spesa dei comuni trentini unitamente all'intento di rivalutare l'efficacia di misure di razionalizzazione della spesa che si basano su dati contabili ante pandemia. Nell'arco del 2022 tuttavia alle problematiche connesse alla pandemia si sono aggiunti ulteriori elementi di criticità derivanti dalla crisi energetica che ha innescato un aumento generalizzato dei costi incidendo in modo considerevole in termini di spesa nei bilanci degli enti locali. Allo stato attuale l'impatto sulla spesa pubblica dei costi dell'energia elettrica e del gas, del caro materiali e dell'inflazione rende opportuno sospendere anche per il 2023 l'obiettivo di qualificazione della spesa.

Le parti concordano quindi di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1, come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024.

Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni che recano vincoli alla spesa relativamente all'assunzione di personale. In prospettiva, le parti condividono l'opportunità di valutare nuove metodologie di razionalizzazione della spesa che, nel rispetto degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e tenendo conto degli esiti del raggiungimento del piano di miglioramento provinciale 2012-2019 (enti che non hanno raggiunto l'obiettivo e comuni istituiti a seguito di fusione), introducano anche elementi di tipo qualitativo.

8. TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 PER COMUNI E COMUNITA'

L'articolo 151 del D. Lgs 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale. In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

9. CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19/2022

Il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dall'art. 106 del decreto legge n. 34 del 2020, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate e alle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La dotazione complessiva del fondo è stata integrata con ulteriori rifinanziamenti nel corso del 2020 e del 2021 (art. 39, del decreto legge n. 104/2020 e art. 1, comma 822 della legge 178/2020). Al riparto della quota del fondo spettante agli enti della Provincia autonoma di Trento si è provveduto con successive deliberazioni della Giunta provinciale.

Ai fini della verifica della perdita di gettito delle entrate e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali, per l'annualità 2020 (articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020) e per l'annualità 2021 (art. 1, comma 827, della legge 178 del 2020) la normativa statale ha disposto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. La medesima disposizione normativa ha stabilito che gli obblighi di certificazione per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, siano assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

Sia per la certificazione COVID-2019 relativa all'anno 2020 sia per quella relativa all'anno 2021 le autonomie speciali sopra indicate hanno stipulato un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze in base al quale gli enti locali di tali autonomie hanno trasmesso la suddetta certificazione accedendo direttamente all'applicativo web della Ragioneria Generale dello Stato. Tale modalità ha consentito di gestire le operazioni

relative alla certificazione in modo efficiente ed uniforme. Tutti i comuni e le comunità della Provincia autonoma di Trento hanno provveduto all'invio della certificazione nei termini indicati dalla normativa statale sia nell'anno 2021 (certificazione 2020) sia nell'anno 2022 (certificazione 2021).

Il decreto legge n. 4 del 2022, all'art. 13, comma 1, ha consentito l'utilizzo, nell'anno 2022:

▮ delle risorse assegnate a valere sul fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali nel biennio 2020-2021, al fine di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

▮ delle risorse attribuite a titolo di ristori specifici di spesa per le medesime finalità per cui sono state assegnate.

Il successivo comma 6, ha inoltre previsto la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, purché non coperti da specifiche assegnazioni statali.

Per gli enti locali che utilizzano nell'anno 2022 le risorse di cui sopra il decreto legge n. 4 del 2022, all'art. 13, comma 3 prevede, analogamente agli anni precedenti, l'obbligo di invio entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Il medesimo articolo conferma l'obbligo di certificazione per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

Al fine di garantire agli enti locali trentini l'utilizzo delle medesime modalità operative assicurate nel biennio precedente e finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, la Provincia autonoma di Trento unitamente alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta ha approvato lo schema di accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze nel quale è previsto che i propri enti locali trasmettano la certificazione COVID-19/2022 accedendo direttamente all'applicativo web della Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine del 31 maggio 2023, previsto dalla normativa nazionale e fermo restando la comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine, da parte delle Autonomie speciali alla Ragioneria Generale dello Stato dei risultati complessivi della certificazione dei propri enti.

10. ALTRI IMPEGNI

1. Il comma 1 dell'articolo 90 bis "Agevolazione per l'acquisto della prima abitazione" della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), prevede che ai soggetti che acquistano un'unità abitativa da destinare a prima abitazione entro due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 93 è corrisposta dal comune territorialmente competente una somma di denaro pari all'esenzione dal contributo di costruzione cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d) della medesima legge.

Alla luce di tale norma, i Comuni si trovano nella condizione di dover immobilizzare parte dei contributi di costruzione spettanti per far fronte ad eventuali richieste di rimborso da parte degli acquirenti di prima casa.

Le parti concordano di procedere, attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini, ad una raccolta ed analisi dei dati relativi alla misura agevolativa in questione, in modo da valutare, in sede di manovra di assestamento del bilancio provinciale, possibili soluzioni alternative per ridurre l'incertezza dei Comuni relativa all'ammontare annuale da accantonare.

2. Le parti condividono di adoperarsi per dare piena attuazione, entro il 30 giugno 2023, dell'articolo 77 bis della L.P. 13/1977, al fine di operare il trasferimento alla Provincia del personale comunale non insegnante.

3. Con riferimento alle problematiche relative agli istituti giuridici correlati ai beni di uso civico potenzialmente utilizzabili per finalità generali degli enti locali, anche in relazione ai profili dell'applicazione dell'IMIS, le parti concordano sulla necessità di costituire un tavolo di lavoro congiunto con la partecipazione dell'Associazione più rappresentativa delle ASUC a livello provinciale.

Le parti stabiliscono che in tale sede si procederà alla formulazione di una proposta complessiva per una revisione unitaria della disciplina della L.P. 14 giugno 2005 n. 6, con particolare attenzione alla tematica della gestione dei beni di uso civico ed in specifico ai profili delle modalità di concessione in uso dei beni medesimi a favore di comuni ed altri enti pubblici per la gestione di servizi pubblici locali. Le parti si impegnano a formulare tale proposta entro il 31 maggio 2023.

Programma della legislatura 2020-2025

1. L'AMBIENTE E IL PAESAGGIO La salvaguardia, la cura e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio di Palù sono i nostri obiettivi politici. Partendo dalle problematiche riscontrate, abbiamo individuato i seguenti temi su cui lavorare:

- Cura delle aree agricole e pascoli: curare l'ambiente del nostro paese significa attuare strategie che contrastino l'imboschimento e che valorizzino le zone agricole. Allo scopo ci proponiamo di attuare delle sinergie che intendono valorizzare la risorsa fieno (es. piano sfalcio dei prati; certificazione di qualità del fieno, ...) e che permettano una gestione del pascolo degli animali con modalità più condivise e più adatte al territorio di Palù (es. favorire il pascolo bovino; sostenere le attività del Consorzio di miglioramento fondiario di Palù del Fersina che potrebbe diventare il vero interlocutore e gestore dei fondi agricoli del paese, essendo esso rappresentante di tutti i proprietari di particelle in paese);
- Architettura e sistemazione dei sentieri e dei muretti a secco: il mantenimento e la valorizzazione delle tipologie tradizionali di costruzione, sono senza dubbio un valore aggiunto al paesaggio del nostro paese. La bellezza dei tipici edifici, dei vecchi sentieri e dei muretti a secco che ci raccontano secoli di storia, della nostra storia, sono una parte irrinunciabile del nostro territorio. Sarà nostro impegno prenderci cura di questo immenso e ricco patrimonio, attuando dei progetti di recupero e valorizzazione dell'architettura del paese, allo scopo valutando la possibilità di creare opportunità lavorative;
- Gestione del territorio: forse mai come negli ultimi anni la cura del territorio si rivela essere strategia necessaria per la salvaguardia dei beni e della sicurezza dei cittadini. Gli eventi atmosferici si fanno via via sempre più violenti e dannosi per l'ambiente. La gestione delle acque e del territorio, attraverso la sistemazione e manutenzione dei canali di scolo, la pulizia dei boschi e la prevenzione dei pericoli, è necessariamente priorità assoluta per ogni amministrazione comunale che si rispetti. Inoltre, riteniamo che sia necessario potenziare e sostenere in maniera forte e decisa un gruppo come il Corpo dei Vigili del fuoco di Palù del Fersina, senza il quale non avremmo mai potuto affrontare calamità come quella che si è presentata nel 2018. Dobbiamo comprendere il vero valore di questa associazione, ed aiutare, soprattutto i giovani (ma non solo), a trovare la voglia e la motivazione per esserne parte attiva.

2. CULTURA E TURISMO Quando si parla di cultura si pensa alla storia, alla lingua, alle tradizioni, agli usi e costumi di una comunità. Ma alle origini di tutto ci sta il rapporto dell'individuo con la collettività e l'ambiente in cui vive. La cultura è quindi il legame alla propria terra. La domanda che ci poniamo è questa: come mantenere vivo e attivo il legame della terra di Palù con la comunità di Palù? Di certo siamo stati fortunati, perché le generazioni che ci hanno preceduto sono riuscite non solo a tramandarci un ricco patrimonio culturale, ma soprattutto la passione per il suo mantenimento. Ora spetta a noi fare altrettanto. Queste le nostre proposte per costruire insieme una comunità responsabile e consapevole sul piano culturale:

- Valorizzazione siti museali: Palù è un piccolo paese di montagna, con molte potenzialità e ridotte risorse economiche e umane. Valorizzare i siti museali per noi significa concentrare le forze su un unico ma importante e apprezzato tema: quello dell'attività mineraria. Il punto di forza è quindi la *Gruab va Hardimbl*, ed è lì che intendiamo agire, con un potenziamento sostenibile di quello che potrebbe diventare il percorso museografico dell'attività mineraria del Cinquecento. Un percorso tematico che farà diventare un tutt'uno *De Gruab va Hardimbl* e *S Pèrgmandlhaus*, e che vorrebbe ampliare l'offerta didattica e culturale, puntando sulla formazione e sulla continuità del personale addetto. E' nostra intenzione inoltre promuovere attività che permettano di sviluppare sinergie con realtà museali simili, quali ad esempio le altre miniere-museo del Trentino – Alto Adige e quelle dell'Oltralpe;

- Organizzazione di serate informative e culturali: capire ciò che abbiamo è un po' capire chi siamo. Per valorizzare il nostro patrimonio dobbiamo prima conoscerlo e comprenderne il vero potenziale. Proponiamo quindi di iniziare a parlare dei soggetti e degli oggetti della nostra cultura e della nostra vita civile, attraverso l'organizzazione, di serate informative e di confronto con la comunità per parlare di gestione dei servizi quali la ristorazione e il turismo; di amministrazione comunale (es. il tema della Gestione Associata dei Servizi, il funzionamento del Comune, ...); e insieme al Bersntoler Kulturinstitut, di storia, lingua e tradizioni;
- Associazioni: le associazioni sono espressione diretta della nostra comunità, per questo dovranno essere fortemente e convintamente sostenute nelle loro attività. Che si tratti di attività tradizionali, musicali, ludiche o innovative, è attraverso di loro che gli individui trovano ispirazione per lavorare insieme a uno scopo comune. La comunità di Palù, seppur piccola, ha sempre dimostrato forza e volontà nel fare insieme agli altri, e questo è ciò che la rende ancora viva. Certamente la questione economica è importante per la buona riuscita delle iniziative, ma ci sono altri due fattori che secondo noi diventano determinanti: la comunicazione e il coinvolgimento. Il ruolo del Comune dovrebbe essere quello di mediatore e di referente delle varie espressioni e passioni della comunità. E dovrebbe anche essere in grado di coinvolgere ogni singolo individuo alle singole attività proposte.

Per quanto riguarda il tema del turismo, abbiamo guardato a cosa c'è oggi a Palù, e ci siamo chiesti come promuovere e sostenere la gestione di esercizi pubblici o privati, essendo questi necessari per promuovere il turismo. Al momento la strada del turismo sostenibile sembra essere la più accreditata. Il problema sta nel capire come fare turismo. Queste le nostre strategie:

- Elaborazione di proposte formative: per tutti coloro che operano o intendono operare in questo settore, abbiamo pensato che fosse utile organizzare degli eventi formativi, con lo scopo di imparare insieme a gestire al meglio le risorse ambientali, culturali ed economiche di questo paese. Abbiamo inoltre pensato di proporre dei percorsi formativi sui sistemi di comunicazione e social network rivolti a tutti gli interessati ed in particolar modo ai gestori delle strutture ricettive e turistiche, in modo da aiutare loro a promuovere le proprie iniziative.
- Incoraggiare e favorire lo sviluppo di strutture ricettive quali alberghi, agritur, B&B, affitta camere e baite, introducendo progettualità di recupero degli edifici esistenti, modalità attraenti di ricezione e promozione di prodotti locali come piccoli frutti, miele;
- Promozione e progettualità di un collegamento ciclopedonale intercomunale: non si tratta di seguire semplicemente la moda del momento. La Valle del Fersina si presta per essere un punto turistico valido se la politica locale tiene presente quattro concetti fondamentali: 1. Insieme è meglio; 2. Cultura e ambiente sono i nostri assi nella manica; 3. La qualità vale più della quantità; 4. La diversità è un'opportunità. Vogliamo essere promotori di un progetto che ci sembra lungimirante e che in qualche modo sposa tutti e quattro i concetti. Un percorso ciclopedonale che colleghi la Valle del Fersina con le zone limitrofe, e che funga da arteria principale verso cui far convergere i vari percorsi culturali, sportivi, naturalistici e gastronomici sia presenti sul territorio vallivo che futuri.

3. AUTONOMIA ECONOMICA Dal punto di vista economico e finanziario dobbiamo essere riconoscenti alle passate amministrazioni, che con la loro visione lungimirante hanno realizzato progetti che garantiscono l'indotto necessario per sostenere i diversi costi di gestione amministrativa del Comune ed anche alcuni suoi investimenti. I temi su cui riteniamo importante porre l'accento sono:

- Gestione delle centrali idroelettriche: la gestione di questa importante risorsa deve essere il più efficiente ed economica possibile. È nostra intenzione attuare tutte le strategie possibili per migliorare l'efficienza e il rendimento delle centrali idroelettriche, per esempio valutando la possibilità di una loro gestione attraverso personale qualificato ed esperto.
- Gestione dei parcheggi: condividiamo l'intento di migliorare la gestione dei parcheggi, valutando la possibilità di ampliare l'offerta soprattutto nelle zone strategiche, prevedendo un potenziamento dei servizi annessi, e incentivi per chi ne usufruisce per periodi prolungati e per chi contestualmente al giro in montagna sceglie di fermarsi in una delle strutture ricettive e museali del paese.

4. I SERVIZI E LE INFRASTRUTTURE La gestione dei servizi e delle infrastrutture è certamente un tema importante per il benessere di una comunità. Il nostro principale obiettivo è garantire una gestione dei servizi che ne migliori la qualità e l'efficienza e che permetta di mantenere il più possibile basse le imposte e i costi per i cittadini. Riteniamo essere interesse primario trattare i seguenti temi:

- La viabilità: ci proponiamo di ripristinare e migliorare la viabilità primaria e secondaria all'interno del nostro Comune, cercando di puntare in primis sulla manutenzione delle infrastrutture in modo da agevolare il transito e mettendo in sicurezza i punti critici (es: asfaltatura strade, installazione di guard-rail, migliorare la segnaletica stradale...). Garantire inoltre la migliore efficienza nella pulizia delle strade nel periodo invernale.
- Sicurezza: Abbiamo a cuore questo tema per noi e per i nostri ospiti e pertanto riteniamo importante investire sulla sicurezza del nostro paese. Proponiamo azioni di sensibilizzazione sul tema promuovendo formazione in collaborazione con le forze dell'ordine ed eventualmente, se necessario, valutando la possibilità di installare dei circuiti di video sorveglianza in punti strategici.
- Posteggi autovetture: Parlando con gli abitanti del paese ci siamo resi conto dell'esigenza in alcune località di potenziare i posteggi macchina e riteniamo fondamentale cercare il più possibile di assecondare queste richieste per migliorare la vivibilità del nostro territorio.
- Illuminazione pubblica: intendiamo migliorare e soddisfare esigenze riscontrate riguardo l'illuminazione pubblica valutando la possibilità di migliorarne l'efficienza e di aggiungere nuovi punti luce laddove necessario.
- Gestione raccolta rifiuti: confrontandoci con la popolazione abbiamo raccolto richieste per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. Sarà nostro impegno interfacciarci direttamente con il gestore della raccolta per soddisfare tali richieste.
- Rete Acquedottistica: siamo consapevoli che l'acqua è un bene di prima necessità e una risorsa assolutamente preziosa. Analizzando insieme lo stato della rete acquedottistica presente in paese, in diverse aree realizzata molti anni fa, riteniamo strategico e fondamentale attuare un ammodernamento delle tubazioni e prevedere l'ampliamento della rete stessa e delle opere di presa in altri punti del territorio.
- Centro giovani: ad oggi il centro giovani in località Stefani si trova in uno stato di abbandono e non è adeguato alle esigenze dei possibili fruitori. Proponiamo di rivalorizzare tale struttura adeguandola a diverse possibili attività ricreative (es: organizzazione spazi per attività ludiche, locale per compleanni o attività di formazione, ...) responsabilizzandone la gestione.

- Interventi di prevenzione: il nostro territorio necessita di cure e attenzioni costanti, tutti abbiamo visto le conseguenze dei recenti eventi meteorologici intensi che si sono verificati. Riteniamo fondamentale attuare interventi di prevenzione, evitando per quanto possibile di dover intervenire in situazioni di emergenza, con notevoli benefici per la nostra sicurezza e per l'economia del Comune.

Richiamando l'esempio dell'edificio e dei pilastri, ora arriviamo al tetto. Ai fini della struttura del nostro programma politico, questo è costituito dalla comunità. I singoli mattoni dell'edificio sono invece le persone e la loro cura e voglia di fare insieme per Palù. Ci proponiamo come sostegno ed incentivo per ogni singola persona, per gli operatori economici e per chiunque intenda intraprendere un qualsivoglia progetto *nel* e *per* il nostro paese. Il nostro vero obiettivo è un lavoro sinergico che aiuti Palù e la sua comunità a vivere e credere in sé stessi. Vogliamo dare particolare attenzione ai giovani ed alle famiglie, sostenendoli il più possibile nella loro quotidianità e nelle loro attività, ed incentivandoli affinché rimangano a vivere in questo paese, cercando di invertire in questo modo l'attuale tendenza allo spopolamento. Abbiamo a cuore i bisogni ed il benessere degli anziani, perché desideriamo che la comunità possa garantire loro una vita serena e dignitosa. Ci proponiamo di favorire e incentivare il ritorno nella comunità dei nostri oriundi, nonché l'insediamento di nuovi abitanti, affinché possano sentirsi parte integrante della nostra comunità, in rispetto delle consuetudini e delle tradizioni locali.

Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Con l'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 6 giugno 2006, introdotto con la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014, è stata rivista la disciplina delle gestioni associate obbligatorie che sono passate da un livello di Comunità ad un livello di ambito associativo tra comuni di dimensione pari ad almeno 5.000 abitanti (salvo alcune limitate deroghe);

le gestioni associate devono riguardare i compiti e le attività indicate nella tabella B allegata alla L.P. n. 3 del 2006 ed in particolare la segreteria generale, personale, organizzazione, il servizio finanziario, il servizio entrate, l'ufficio tecnico, urbanistica, pianificazione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, anagrafe, stato civile elettorale leva e servizio statistico, commercio e servizi generali; è prevista l'unicità della gestione per tutti i compiti e le attività individuati;

il comma 3 del citato art. 9 bis fissa il termine del 10 novembre 2015 entro il quale la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, individua gli ambiti associativi, definendo per ciascun ambito gli obiettivi di riduzione della spesa da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. Il provvedimento stabilisce inoltre il termine per la stipula delle convenzioni;

il comma 4 prevede che la Giunta Provinciale può includere negli ambiti per la gestione associata comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta Provinciale ha individuato gli ambiti associativi ed in particolare l'ambito 4.2 composto dai Comuni di Pergine Valsugana, Sant'Orsola Terme, Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palai En Bersntol e Vignola Falesina;

Conseguente con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30.06 2016 si è approvato il progetto di riorganizzazione intercomunale e la convenzione dei servizi allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, cui è allegato il Piano operativo dell'I.C.T.;

Con nota del 30 giugno 2022 Il Comune di Pergine Valsugana ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28.06.2022 – immediatamente esecutiva – avente ad oggetto “Recesso unilaterale dalla gestione associata d'ambito 4.2 con decorrenza 01.01.2023”. Il comune di Palù del Fersina, in accordo con gli altri comuni già facenti parte della suddetta gestione associata: Fierozzo, Frassilongo, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina, ha avviato un percorso per valutare la possibilità di costituire nuove forme di collaborazione tra enti che consentano, unendo risorse organizzative, economiche e strumentali, una maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, dato che, singolarmente, viste le ridotte dimensioni degli enti coinvolti non sarebbe possibile garantire.

Si prevede, pertanto, a partire da inizio 2023, che il Comune di Pergine Valsugana esca dalla gestione associata in essere mantenendo attive le sole convenzioni per i servizi I.C.T. e tributi.

E' in fase di definizione con la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol la creazione di una nuova convenzione per la gestione associata dei servizi edilizia privata, edilizia pubblica - appalti e segreteria che partirà dal 01.01.2023.

Analisi delle entrate e delle spese dell'Ente

L'azione amministrativa continuerà ad assicurare una corretta e sana gestione delle finanze comunali. È necessario quindi, proseguire la sinergia virtuosa di amministratori e dipendenti comunali per programmare le spese e le relative entrate nell'ottica di massimizzazione di tutte le risorse.

Il Bilancio comunale, che dovrà rispettare la normativa vigente, sarà redatto con rigore. Sarà attuata una rigorosa politica per il recupero dell'evasione e dell'elusione dei tributi in modo da utilizzare le maggiori entrate per fornire sgravi alle fasce sociali più deboli. Occorrerà agire perseguendo l'equità fiscale con un sistema d'aliquote che tenga in considerazione tutti gli aspetti economico-sociali così da poter considerare un carico fiscale sostenibile per le famiglie.

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche.

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale e ad una tendenza alla quasi copertura integrale dei costi di servizio.

L'Amministrazione intende potenziare l'attività di recupero tributario, già peraltro effettuata negli anni con risultati non trascurabili, in modo tale da gravare in maniera uniforme sulle famiglie e imprese. Pagando tutti, il carico tributario potrà essere meglio contenuto. Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni/esenzioni, le stesse dovranno tenere sicuramente conto delle situazioni di disagio economico-sociale delle famiglie, con attenzione alle reali situazioni denunciate. Le politiche tariffarie dovranno cercare di garantire, la copertura dei servizi offerti e anche la loro qualità politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi. La scelta dell'Amministrazione è di confermare le aliquote dell'esercizio precedente.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Si prevede l'adesione a possibili finanziamenti della Provincia attivati (Fondo di Riserva, PSR, Gal) qualora si verificassero condizioni vantaggiose per l'Ente relativamente ad investimenti necessari sul territorio comunale. La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Non Si prevede di alienare alcun immobile.

Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti. Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di fare ricorso a nuovi debiti, nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa della Finanza Locale.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune, dovrà continuare nell'attuale politica di convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione. Verranno ricercati sempre standard qualitativi elevati in ogni servizio reso. Sarà costante e continuerà l'impegno a favore del sociale, della salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci. Non rilevando acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro, il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per il periodo 2020-2023 risulta negativo.

Come sempre gli acquisti dovranno essere attuati attraverso i canali che permettano la leale concorrenza, oltre che garantire la rotazione negli affidamenti, nel rispetto della normativa per acquisti superiori ad € 1.000,00.

Tale disposizione per il momento non viene applicata nella Provincia di Trento, almeno per i Comuni di minor dimensione demografica.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma, 594, della legge n. 244/2007

Con riguardo al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007, si precisa che l'ente possiede un'autovettura in dotazione al cantiere comunale recentemente sostituita e non ha immobili di servizio, mentre, per quanto attiene le dotazioni strumentali, anche informatiche, non sono previsti nel triennio di riferimento interventi di sostituzione o di incremento delle dotazioni esistenti, tranne la normale manutenzione.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

In merito al rispetto degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio, agli equilibri in termini di cassa, ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente attraverso l'Ufficio finanziario, monitorerà la situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire gli equilibri previsti.

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

	Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3	3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.300,37	51.501,86
	TOTALE	10.300,37	51.501,86

Organismi ed entri strumentali, società controllate partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici. I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune. Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Denominazione sociale	Codice fiscale	% partecipazione	Anno di costituzione	Attività svolta
AMAMBIENTE SPA	01591960222	0,012	1997	Gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali gestione servizio idrico integrato
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.	01533550222	0,51000	1996	Attività di consulenza supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
TARENTINO MOBILITA' S.P.A.	01606150223	0,07000	1998	Gestione parcheggi a pagamento
TARENTINO DIGITALE S.P.A.	00990320228	0,0009	1984	Produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico
TARENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	02002380224	0,1858	2006	Produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate

L'amministrazione comunale intende addivenire alla cessione del servizio di distribuzione energia elettrica a Set distribuzione S.p.A., diventando socio della stessa a partire dai primi mesi del 2023 sulla base di una valutazione complessiva dell'azienda elettrica comunale pari ad € 336.906,00. Viene a cadere contemporaneamente l'attuale contratto di affitto delle reti in essere con la medesima società.

SEZIONE OPERATIVA

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc.).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D. Lgs 28/5/2010, n.85, il così detto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

In fase di approvazione si prevedono le seguenti acquisizioni che saranno oggetto di variazioni di bilancio in corso d'anno.

N.	Immobile	Valore in euro	Anno di prevista alienazione
1	Acquisizione in permuta della p.f. 1401/2 – nuovo ripartitore dell'acquedotto in Loc,. Tollerì – con parte della p.f. 2068/1 Loc. Baldei		2023
2	Regolarizzazione proprietà pubblica - piazzale in Loc. Stalet tra parte della p.f. 1028/2 – p.f. 1029/1/2		2023
3	Cessione parte della p.f. 2145 Loc. Tassaineri		2023
4.	Cessione parte della p.f. 2090 – mq. 100 Loc. Laner		2023
5.	Regolarizzazione – mq. 184 andito della p.ed. 316 Loc. Ficareim		2023

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

Il Protocollo di finanza locale sottoscritto in data 16 novembre 2020 fra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie locali, prendendo atto della soppressione dell'obbligo di gestione associata perfezionato dalla legge provinciale 13/2019 (legge di stabilità provinciale per il 2020), ha previsto l'introduzione di un diverso sistema di regole per le assunzioni di personale dei comuni, finalizzato a valorizzarne il ruolo di presidio territoriale e l'autonomia organizzativa nella scelta delle modalità di gestione dei servizi. La stessa legge di stabilità provinciale per il 2020 (in applicazione degli accordi contenuti nel Protocollo d'intesa siglato alla fine del 2019) aveva previsto il superamento del sistema di controllo della spesa del personale basato sul turnover, e prospettava di sostituirlo con vincoli di spesa a garanzia del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che consentissero al contempo, di incrementare gli organici dei comuni che risultassero effettivamente sotto-dotati di personale. In particolare, veniva prevista dalla legge di stabilità per il 2020 l'introduzione delle "dotazioni standard" di personale relative alla erogazione delle funzioni con spesa non a carico della Missione 1, che si sarebbe dovuta applicare, previa intesa, già nel corso del 2020.

L'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali, che ha reso necessario allentare gli strumenti di controllo della spesa corrente dei comuni (con sospensione dell'obiettivo di qualificazione della spesa già per l'esercizio 2020, poi anche per il 2021), unita alla necessità di attendere il prevedibile riassetto delle strutture organizzative dei comuni in conseguenza della soppressione delle gestioni associate obbligatorie (le cui conseguenze non erano né automatiche né immediate), ha reso opportuno differire la definizione delle dotazioni standard dei comuni all'esercizio 2021.

L'art. 12 della 16/2020 (legge di stabilità provinciale 2021), in applicazione di quanto concordato dalle parti nel Protocollo d'intesa di finanza locale per il 2021 siglato il 16 novembre 2020, ha modificato la disciplina delle assunzioni per i comuni contenuta nell'articolo 8 della legge provinciale 27/2010, dando attuazione a quanto prospettato dalla manovra finanziaria per il 2020 con l'approvazione del nuovo comma 3.2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27/2010, che introduce per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il criterio della "dotazione standard", da definire con deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali; la norma consente ai comuni che hanno dotazione di personale inferiore a quella standard, di assumere nuove unità fino a copertura della stessa; la disposizione rinvia a deliberazione della Giunta provinciale la fissazione dei criteri per l'eventuale concorso finanziario della Provincia a sostegno dei comuni che non dispongano di sufficienti risorse per la copertura della dotazione standard.

La normativa approvata con la legge di stabilità per il 2021 pertanto contiene direttamente alcune nuove disposizioni applicabili a tutti i comuni e fissa le regole per le assunzioni da parte dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, mentre rinvia ad un successivo provvedimento:

- la definizione delle 'dotazioni di personale standard' per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che potranno essere coperte con nuove assunzioni dai predetti comuni;
- la misura, i criteri e le modalità del concorso della Provincia alla copertura della spesa per l'assunzione di nuovo personale nei limiti della dotazione standard a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non dispongono di sufficienti risorse;
- i limiti, criteri e modalità con cui possono assumere personale i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che:

a) nell'anno 2019 abbiano raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) del bilancio comunale superiore a quello assegnato ai sensi del comma 1 bis, nel limite di tale eccedenza;

b) continuino ad aderire volontariamente a una gestione associata o ricostituiscano una gestione associata;

Con delibera della Giunta Provinciale n. 592 dd. 16.04.2021 si è di approvare l'allegato A, avente ad oggetto: "Disciplina per le assunzioni del personale dei comuni per l'anno 2021" comunale per l'anno 2021" quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso ed evidenziato la necessità di arrivare, per il 2022, ad una revisione del modello di definizione delle dotazioni standard che tenga conto delle particolari funzioni comunali soggette a parametri di servizio per i quali specifica normativa stabilisce l'organico di personale.

Nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 le parti hanno condiviso di confermare la disciplina in materia di personale come introdotta dal Protocollo di finanza locale 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 592 di data 16 aprile 2021 e n. 1503 di data 10 settembre 2021.

Il medesimo protocollo prevedeva altresì un successivo adeguamento di tale disciplina. Le parti condividono ora di integrare la disciplina vigente introducendo le disposizioni di seguito riportate.

Le parti condividono introdurre la possibilità di assunzione di personale di polizia locale, nel rispetto dei limiti già prefissati per ogni gestione associata, non solo al Comune capofila della gestione associata ma anche agli altri comuni aderenti.

In seguito all'introduzione di tale modifica, sarà adottato d'intesa tra le parti il provvedimento di ricognizione dell'intera disciplina delle assunzioni, ivi compresi i criteri di cui alla lettera e quater dell'articolo 6, comma 4 della L.P. 36/93 e s.m.. Solo successivamente a tale provvedimento sarà possibile dar corso agli eventuali trasferimenti richiesti.

In riferimento alla necessità delle Amministrazioni comunali di promuovere la celere realizzazione delle opere finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le parti ritengono altresì di acconsentire agli Enti Locali, in piena aderenza a quanto disposto dall'articolo 31 bis, comma 1 del D.L. 152/2021, assunzioni in deroga ai limiti previsti dall'articolo 8 della L.P. 27/2010 e nel rispetto dei limiti finanziari riportati nella tabella 1 allegata al predetto D.L. 152/2021.

Si condivide inoltre di dare facoltà agli Enti Locali, in alternativa all'assunzione a tempo determinato e conformemente a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1 del D.L. 36/2022, di stipulare contratti di collaborazione e consulenza anche ricorrendo a personale in stato di quiescenza.

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente:

Settore/ufficio organizzativo	Categoria	Livello	Figura professionale	N posti	orario		Posto assegnato	Posto da coprire
					Tempo pieno	Tempo parziale		
Ragioneria e Anagrafe	D	Base	Funzionario amministrativo contabile	1	X		X	
Tecnico	C	Base	Assistente amministrativo	1		X	X	
Operaio comunale	B	Evoluto	Operaio specializzato	2	X		X	
Segretario comunale	Dirigente		Segretario comunale IV classe	1	X		X	

Pianta organica del comune:

Categorie	N. posti
Segretario comunale	1
D base	1
C base	1
B evoluto	2
B evoluto stagionali	3
TOTALE	8

La cornice normativa aggiornata in tema di gestione del personale negli enti locali della Provincia Autonoma di Trento è costituita dalle seguenti previsioni:

- legge provinciale finanziaria n. 27/2010 e s.m.;
- legge provinciale di stabilità per l'anno 2018 n. 18/2017;
- legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento, che ha confermato il previgente quadro normativo, consentendo al Comune di sostituire il personale che cessa il servizio in corso d'anno, in aggiunta agli spazi assunzionali già resi disponibili per il biennio precedente all'anno di riferimento.

L'amministrazione comunale per il prossimo triennio provvederà a garantire il turn over del personale eventualmente cessato. Si valuterà all'interno della gestione associata in essere le possibilità assunzionali ulteriori necessarie nell'ottica di un maggior efficientamento dei servizi, nei termini normativi previsti e con riguardo alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

Programma dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

PNRR (vedi appendice allegata)

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 - PRIMA PARTE OPERE CON FINANZIAMENTO

OPERE PUBBLICHE 2023												RIFORMA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RENDICONTI DI GESTIONE CON FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTRIBUTI BLM				
Importo di spesa	Contributo di PAT cap. 1106 cap. 1198 cap. 1193	Contributo Regione	Contributo comunità	Budget cap. 1139 cap. 1140	Oneri di concess. cap. 1135	Avanzo	Ex fim 60% cap. 1126	Canone aggluntivo Bim cap. 1112	Contributo BIm	Vendita Immobili cap. 1102	TOTALE					
Mantenuzione patrimonio comunale cap. 3017	€ 25.000,00				€ 3.000,00		€ 22.000,00				€ 25.000,00					
ICT gestione associata cap. 3024	€ 2.174,00						€ 2.174,00				€ 2.174,00					
Attrezzature informatiche cap. 3022	€ 3.000,00						€ 3.000,00				€ 3.000,00					
Acquisto manutenzione attrezzature cantiere cap. 3025	€ 3.000,00						€ 3.000,00				€ 3.000,00					
Acquisito e permuta terreni cap. 3700	€ 3.000,00															
Manutenzione centrale idroelettrica cap. 3727	€ 12.885,36						€ 140,03	€ 12.745,33		€ 3.000,00	€ 3.000,00					
Spesa per incarichi progetti opere pubbliche cap. 3018	€ 5.000,00						€ 5.000,00				€ 12.885,36					
Incarichi iniziative socio culturali cap. 3040	€ 3.000,00										€ 5.000,00					
Iniziative culturali di parte straordinaria cap. 3043	€ 5.000,00							€ 3.000,00			€ 3.000,00					
Asfaltature e ripristini stradali abbellimento arredo urbano cap. 3731	€ 30.000,00							€ 5.000,00			€ 5.000,00					
Efficientamento energetico cap. 3725	€ 50.000,00							€ 30.000,00			€ 30.000,00					
Interventi risparmio energetico edifici di proprietà pubblica cap. 3752	€ 20.500,00										€ 50.000,00					
Conferimento capitale sociale Panarotta S.p.A. cap. 3728	€ 1.650,00						€ 1.650,00				€ 20.500,00					
Spesa investimento G.A. polizia locale - 2281	€ 1.000,00						€ 1.000,00				€ 1.650,00					
Trasferimenti parte capitale scuola primaria - cap. 3056	€ 1.000,00						€ 1.000,00				€ 1.000,00					
Trasferimenti parte capitale scuola second. - cap. 3054	€ 1.000,00						€ 1.000,00				€ 1.000,00					
Gestione associata custodi forestali - cap. 1484	€ 1.000,00						€ 1.000,00				€ 1.000,00					
Manutenzione straordinaria strade comunali cap. 3744	€ 5.000,00										€ 1.000,00					
TOTALE	€ 173.209,36	€ 75.500,00	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 40.964,03	€ 50.745,33	€ -	€ 3.000,00	€ 173.209,36					
DISPONIBILITA'	€ 75.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 40.964,03	€ 50.745,33	€ -	€ 3.000,00	€ 173.209,36					
DISP. RESIDUA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-	-	€ -					

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 - PRIMA SECONDA OPERE SENZA FINANZIAMENTO

Categorie-Missione (1-17)	Priorità per intervento	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazione obbligatorie)	Anno previsto per l'ultimazione dei lavori	Arco temporale di validità del programma			
					Spesa totale			
						Inseribilità	2024	2025
10	1	Asfaltature – messa in sicurezza viabilità comunale	SI	2023	€ 241.025,32	SI		
1	2	Manutenzione parco giochi	SI	2023	€ 10.000,00	SI		
1	3	Sistemazione cimitero	SI	2024	€ 210.000,00		SI	
5	4	Sentiero tematico sull'attività mineraria	SI	2023	€ 130.000,00	SI		
10	5	Messa in sicurezza ponte sul Rio Lenzi	SI	2023	€ 600.000,00	SI		
10	6	Messa in sicurezza viabilità comunale	SI	2023	€ 400.000,00	SI		
TOTALE					€ 1.591.025,32			